

**SCHEDA 2/ I RIFERIMENTI NORMATIVI SULLE MODALITÀ DI DICHIARAZIONE DELLA VOLONTÀ IN MATERIA DI DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI**

**Legge 1 aprile 1999 n. 91, art.23** (Disposizioni transitorie): introduce il principio del consenso o del dissenso esplicito. Attraverso la dichiarazione di volontà ogni singolo cittadino ha la possibilità di esprimersi liberamente, facendo in modo che, in caso di morte, la sua volontà venga rispettata. È concessa in ogni momento la facoltà di revoca.

**Decreto Ministeriale 8 aprile 2000:** I punti di accettazione della aziende unità sanitarie locali, in quanto deputati alla raccolta dei moduli inerenti alle dichiarazioni di volontà dei cittadini interessati, assicurano la registrazione dei dati di identificazione anagrafica di questi ultimi e delle relative dichiarazioni di volontà in un archivio nazionale (Sistema Informativo Trapianti- SIT) appositamente predisposto dal Centro Nazionale Trapianti, attraverso la rete del sistema informativo sanitario o rete pubblica.

**Decreto Ministeriale 11 marzo 2008:** prevede l'ampliamento dei punti di ricezione della dichiarazione di volontà, al fine di favorire la promozione della cultura della donazione degli organi, coinvolgendo i Comuni e i Centri di riferimento Regionali per i Trapianti (CRT) nelle attività di accettazione della dichiarazione di volontà, in aggiunta alle strutture menzionate nell' art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale dell'8 aprile 2000; in base a detto decreto le attività di ricezione e trasmissione delle dichiarazioni di volontà possono essere svolte anche dai comuni, singoli od associati, previa convenzione con l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, con cui sono individuate le modalità organizzative ed i criteri di ripartizione della spesa connessi alle menzionate attività.

L'art. 3, comma 3, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 così come modificato dall'**art. 3, comma 8-bis**, Decreto-Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 26 febbraio 2010, n. 25**, nonché dall'**art. 43** del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 9 agosto 2013, n. 98**, dispone che «**la carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91**».

---

***Ulteriori interventi sulla registrazione della dichiarazione di volontà in occasione del rilascio o rinnovo della carta d'identità presso l'ufficio anagrafe dei Comuni:***

- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 4 giugno 2015 n. 333 recante «Parere sulle linee-guida del Ministero della Salute riguardanti la possibilità che la carta d'identità possa contenere il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte».
- Direttiva "Donazione organi" del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero della Salute, del 30 luglio 2015 n. 72 015.